

Procedura operativa per l'ispezione degli impianti termici degli edifici

AI SENSI DEL D.LGS N. 192/2005 E S.M.I. E DELLA LEGGE REGIONALE DELLE MARCHE n. 19 DEL 20/04/2015
E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI COME DA LEGGE REGIONALE DELLE MARCHE n.21 DEL 4/07/2017

Procedura approvata ed adottata in data 13/12/2017

SOMMARIO DELLA PROCEDURA

Art. 1 – Oggetto e normativa di riferimento.....	3
Art. 2 - Soggetti responsabili.....	3
Art. 3 – Compiti dell'affidatario del Servizio.....	3
Art. 4 – Impianti soggetti ad accertamento documentale e/o ispezione	3
Art. 5 – Sistema di ispezioni sugli impianti di condizionamento estivo ed invernale.....	3-4
Art. 6 - Esecuzione delle ispezioni	4-5-6
Art. 7 – Impianti termici o generatori disattivati	6
Art. 8 – Situazioni particolari	6
Art. 9 – Tariffe.....	6
Art. 10 – Sanzioni amministrative.....	6
 Allegato A) Cadenza della trasmissione dei rapporti di controllo efficienza energetica muniti del segno identificativo.....	 7-8
 Allegato B) Costo delle ispezioni in campo con addebito	 8

Art. 1 – Oggetto e normativa di riferimento

1. La presente Procedura, redatta ai sensi della Legge n. 10/1991, D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii., D.P.R. n. 412/93, n. 59/2009 e n. 74/2013, del D.M. Sviluppo Economico del 10/02/2014 e n. 37/2008, delle recenti Leggi Regionali Marche n. 19 del 14.04.2015 e n. 21 del 4/07/2017 e del Decreto del Dirigente della P.F. Rete elettrica regionale, autorizzazioni energetiche, gas ed idrocarburi della Regione Marche n. 61/EFR del 04/06/2015, disciplina i diversi aspetti procedurali e normativi legati all'esecuzione degli accertamenti documentali e delle ispezioni sugli impianti termici, finalizzati al contenimento dei consumi energetici, alla riduzione dei livelli di emissione di biossido di carbonio ed al mantenimento delle condizioni di sicurezza sul territorio di competenza dell'Amministrazione Comunale di Ancona e della Provincia di Ancona (con l'eccezione dei comuni di Jesi e Senigallia).

Art. 2 - Soggetti responsabili

1. L'esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione dell'impianto a climatizzazione invernale ed estiva e il rispetto delle disposizioni di legge già citate in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto che può delegarli ad un terzo incaricato (terzo responsabile).

2. L'operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti termici è il tecnico manutentore in possesso dei requisiti previsti dal D.M. n. 37/2008 che viene incaricato dal responsabile dell'impianto termico ad eseguire i controlli e le manutenzioni previste.

Le periodicità delle manutenzioni sono previste dalla legge e sommariamente indicate nell'Allegato A) della presente Procedura.

Art. 3 – Compiti dell'affidatario del Servizio

1. L'affidatario del Servizio effettua gli accertamenti e le ispezioni necessarie a verificare il rispetto delle norme relative all'esercizio, conduzione, controllo e manutenzione degli impianti di cui al successivo art. 4, con particolare riferimento alle normative per l'efficienza energetica, la sicurezza e la tutela dell'ambiente.

Art. 4 – Impianti soggetti ad accertamento documentale e/o ispezione

1 In base all'art. 6 della L.R. Marche n. 19 del 20/04/2015, sono soggetti agli accertamenti documentali e/o alle ispezioni gli impianti a climatizzazione invernale a) ed estiva b), sia autonomi che centralizzati, alimentati a combustibile gassoso, liquido o solido, ad energia elettrica, teleriscaldamento, tramite cogenerazione o trigenerazione, aventi le seguenti caratteristiche:

a) impianti di climatizzazione invernale ad uso civile dotati di uno o più sottosistemi di generazione a fiamma e da un unico sistema di distribuzione e utilizzazione di tale calore, nonché da appositi dispositivi di regolazione e di controllo, aventi potenza termica utile nominale non minore di 10 kW ed inferiore a 3 MW;

b) impianti a ciclo frigorifero con potenza termica utile nominale, in uno dei due servizi (riscaldamento/raffrescamento) non minore di 12 kW.

Art. 5 – Sistema di ispezioni sugli impianti di condizionamento estivo ed invernale

1. Le ispezioni devono essere programmate in base ai seguenti criteri e priorità:

a) in caso di rilievo di criticità emerso nel corso della fase di accertamento documentale di cui al precedente articolo 4) e/o come fase conclusiva del procedimento di messa a norma impianto di cui al successivo art.6);

- b) in caso di mancata o ritardata trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica;
- c) in caso di rapporto di controllo di efficienza energetica pervenuto privo del contrassegno (segno identificativo/bollino);
- d) in caso di mancata, o ritardata, trasmissione della Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione di cui all'articolo 4, comma 3 della L.R. n. 19 del 20/04/2015;

Nel cronoprogramma delle ispezioni dovranno essere prioritariamente inseriti gli impianti di anzianità superiore a quindici anni.

In 4 anni dovranno essere ispezionati, tutti gli impianti:

- a gas metano o GPL con Potenza termica utile nominale superiore a 100 kW;
- a combustibile liquido o solido con Potenza termica utile nominale compresa tra 20 kW e 100kW;
- macchine frigorifere/Pompe di calore con Potenza termica utile superiore a 100 kW.

In 2 anni dovranno essere ispezionati, tutti gli impianti a combustibile liquido o solido con Potenza termica utile superiore a 100 kW.

Nel caso di macchine frigorifere o di generatori alimentati da fonte biomassa, fino alla definizione di specifiche norme UNI di riferimento non si applicano rispettivamente il controllo del sottosistema di generazione e del rendimento di combustione.

2. L'autorità competente ha stabilito, in termini percentuali, il numero di ispezioni da effettuare, sul totale dei rapporti di controllo di efficienza energetica pervenuti.

3. Per gli impianti con generatori a fiamma aventi potenza termica al focolare nominale superiore a 100 kW, le ispezioni si effettuano durante il periodo di accensione corrispondente alla pertinente zona climatica, tranne che nei casi appositamente previsti, per i quali le ispezioni potranno essere effettuate anche in periodi diversi.

4. Gli impianti dotati di generatore di calore per i quali, durante le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione svolte periodicamente siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati dal D.lgs. n. 412/93 e s.m.i. e che, nonostante apposite operazioni di manutenzione, non sia stato possibile ricondurre al di sopra della soglia minima fissata, devono essere sostituiti entro 180 giorni solari a partire della data di controllo. In questo caso, il responsabile dell'impianto può avvalersi della facoltà di richiedere, a proprie spese, un'ulteriore verifica da parte del Soggetto Esecutore ottenendo, quindi, che tale scadenza venga sospesa fino all'ottenimento delle definitive risultanze.

Art. 6 - Esecuzione delle ispezioni

1. L'ispezione sull'impianto termico è annunciata al responsabile dell'impianto, a cura dell'Appaltatore, con almeno 15 giorni d'anticipo mediante una o più delle seguenti modalità:

- a) apposita comunicazione scritta effettuata con posta raccomandata con ricevuta di ritorno (anche attraverso posta elettronica certificata), in cui sono indicati il giorno e la fascia oraria (non maggiore di due ore) della visita;
- b) per mezzo di accordi diretti o telefonici tra l'utente ed il personale incaricato delle ispezioni, anche a seguito del ricevimento dell'avviso di cui sopra;
- c) altre forme di preavviso che comunque non rechino eccessivi disagi all'utente e forniscano la prova di avvenuta ricezione.

2. La data programmata per l'ispezione potrà essere modificata qualora l'utente ne faccia richiesta per iscritto o ne dia comunicazione, anche telefonica, con almeno quattro (4) giorni di anticipo.

3. Qualora l'ispezione non possa essere effettuata alla data concordata per cause imputabili al responsabile dell'impianto, si procederà a fissare una nuovo appuntamento.

Qualora anche questa seconda visita non si possa effettuare per causa imputabile al responsabile dell'impianto, oltre all'onere della visita, l'ente competente, su segnalazione dell'ispettore e qualora ne ricorrero le condizioni, provvede a informare il Comune per gli eventuali provvedimenti di

competenza a tutela della pubblica incolumità. Nel caso in cui si tratti di un impianto alimentato a gas di rete, il Soggetto Esecutore, su indicazioni dell'Ente Appaltatore, informerà l'Azienda distributrice per i provvedimenti previsti ai sensi dell'art.16, comma 6, del D.Lgs. 23 maggio 2000, n.164 "Attuazione della Direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144" e successive modifiche.

4. Se l'ispezione non può essere effettuata nella data concordata per cause imputabili al responsabile dell'impianto, allo stesso è addebitato l'importo riportato nell'Allegato B) della presente Procedura, salvo quanto previsto dall'art. 16 della L.R. 19 del 20/04/2015, in tema di regime sanzionatorio.

In tal caso verrà lasciato nella cassetta delle lettere del luogo ove si trova l'impianto, un "verbale di mancata ispezione"

5. Sono onerose le ispezioni effettuate su impianti per i quali il manutentore o il terzo responsabile non ha provveduto a inviare o ha inviato in ritardo il rapporto di controllo di efficienza energetica, o lo ha prodotto privo del relativo contrassegno. Il costo di tali ispezioni, come da Allegato B) della presente Procedura, è a carico del responsabile dell'impianto, ferma restando la possibilità del medesimo di rivalsa sul manutentore nel caso in cui l'omessa o ritardata trasmissione del rapporto sia imputabile a quest'ultimo. Il responsabile dell'impianto deve provvedere al pagamento dell'ispezione entro 30 giorni dall'effettuazione della stessa.

6. Il responsabile dell'impianto:

- a) in caso di impedimento ad essere presente durante l'ispezione, può delegare una persona maggiorenne di sua fiducia;
- b) ha facoltà di farsi assistere, durante l'ispezione, dal proprio manutentore;
- c) dovrà mettere a disposizione dell'ispettore la documentazione relativa all'impianto e precisamente:

1) il libretto di impianto/centrale regolarmente compilato comprensivo degli allegati ed, almeno, dell'ultimo rapporto di controllo di efficienza energetica;

2) le istruzioni riguardanti la manutenzione di cui all'art. 4 del presente regolamento;

3) la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza ai sensi del DM 37/2008;

4) nei casi previsti, il Certificato di Prevenzione Incendi, la documentazione INAIL (ex ISPESL) e quant'altro necessario secondo la tipologia dell'impianto;

- d) dovrà firmare per ricevuta e presa visione le copie del rapporto di prova compilate dall'ispettore.

7. L'ispettore è tenuto a:

- a) presentarsi all'appuntamento nella fascia oraria indicata nell'avviso di cui all'art. 11, c. 1 della Legge Regionale 19;

- b) essere munito di apposito tesserino di riconoscimento;

- c) mantenere sempre un contegno corretto e cortese nei confronti dell'utente;

- d) eseguire i controlli e le misurazioni riportate nei pertinenti rapporti di prova;

- e) annotare le pertinenti osservazioni e prescrizioni sul rapporto di prova;

- f) compilare il rapporto di prova, in triplice copia, richiedendo una firma al responsabile dell'impianto per ricevuta. Provvederà poi a rilasciargli una copia trattenendo le altre due;

- g) riportare i dati del rapporto di prova nel catasto informatico degli impianti termici attraverso il portale Iter.Web o altro software messo a disposizione dalla Regione Marche in sede di avvio del Catasto Unico Regionale Marche;

8. L'ispettore è tenuto a non:

- a) eseguire interventi sull'impianto;

- b) indicare nominativi di progettisti, installatori, manutentori e informazioni di carattere pubblicitario o commerciale su prodotti o aziende;

- c) esprimere giudizi o apprezzamenti di ogni genere riguardanti l'impianto, i suoi componenti e gli operatori che sono intervenuti sullo stesso;

9. L'ispettore è tenuto ad accertare:

- a) le generalità del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico o della persona delegata;

- b) la presenza o meno della documentazione di cui al precedente comma 6, lettera c);

- c) che il libretto di impianto/centrale sia correttamente tenuto e compilato in ogni sua parte;

- d) che la conduzione e gestione dell'impianto, comprese le operazioni di manutenzione, siano state eseguite secondo le norme vigenti.

10. L'ispezione comprende una valutazione di efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio con riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile, ed una consulenza sui possibili interventi di miglioramento del rendimento energetico dell'impianto.

11. In presenza di situazioni di pericolo immediato, l'ispettore prescrive la tempestiva disattivazione dell'impianto e informa il responsabile dell'impianto, il Sindaco del Comune interessato e M&P Spa. La riattivazione dell'impianto potrà avvenire solamente dopo i necessari lavori di messa a norma e conseguente trasmissione della nuova dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. n. 37/2008 da parte del responsabile dell'impianto al Comune di residenza ed alla M&P Spa.

12. Nel caso in cui, durante l'ispezione, si rilevino difformità dell'impianto termico rispetto alla normativa vigente, l'ispettore prescrive l'adeguamento nel proprio rapporto di prova e ne consegna copia al responsabile dell'impianto che firma per ricevuta. Il responsabile dell'impianto deve eseguire gli interventi entro 60 giorni prorogabili, su richiesta, per massimo altri 60, solo per dimostrati motivi tecnici e/o procedurali e/o autorizzativi. Ad intervento effettuato, il responsabile dell'impianto trasmette al Soggetto Esecutore la dichiarazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico e, quando prevista, la Dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/2008.

13. Qualora, in base alla documentazione prodotta a seguito degli accertamenti effettuati non si rilevi l'avvenuto adeguamento alle norme vigenti in materia, M&P disporrà un'ulteriore ispezione con addebito per la dovuta verifica. Nel caso in cui quest'ultima ispezione dia esito negativo, sono applicate le sanzioni di cui all'art. 16 della L.R. Marche n.19 del 20/04/2015. Qualora l'impianto sia alimentato a gas di rete sarà anche informata l'azienda distributrice per i provvedimenti previsti ai sensi dell'art.16, comma 6, del D.Lgs. 23 maggio 2000 n.164 "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999 n. 144" e s.m.i.

15. Nessuna somma di denaro deve essere ritirata a qualsiasi titolo dall'ispettore.

Art. 7 – Impianti termici o generatori disattivati

1. Sono considerati impianti termici e/o generatori disattivati quelli privi di parti essenziali senza le quali l'impianto termico e/o il generatore non può funzionare e quelli non collegati ad una fonte di energia.

2. I responsabili degli impianti termici, nei quali è stato disattivato l'intero impianto o singoli generatori, devono trasmettere ad M&P Spa, entro 30 giorni dalla data di disattivazione, copia di apposita dichiarazione di atto di notorietà oppure copia delle schede 1 e 4 del nuovo libretto di impianto di cui al D.M. dello Sviluppo Economico del 10/02/2014 indicando la data di dismissione del generatore.

3. L'eventuale riattivazione può avvenire solo dopo l'esecuzione dei necessari interventi di controllo e manutenzione e la conseguente trasmissione della relativa comunicazione alla M&P Spa con le modalità già descritte.

Art. 8 – Situazioni particolari

1. Nel caso in cui, durante le operazioni di ispezione, si riscontri la presenza di generatori di calore o impianti non denunciati in precedenza, l'ispettore ne prende nota. Il responsabile dell'impianto, fatte salve le eventuali sanzioni amministrative, procede alla regolarizzazione entro 30 giorni, provvedendo alla comunicazione alla M&P Spa utilizzando apposita dichiarazione di atto di notorietà.
2. Se durante l'ispezione si rileva che un impianto è stato disattivato senza che il responsabile abbia provveduto ad inviare la dichiarazione prevista al precedente art. 7, ovvero l'abbia inviata oltre i termini previsti, questi è tenuto a corrispondere l'importo previsto dall'Allegato B).
3. Nel caso di rifiuto del responsabile dell'impianto, o del suo delegato, di sottoscrivere il rapporto di prova, l'ispettore procede ad annotare la circostanza sul rapporto che, comunque, in copia, è consegnato, o successivamente notificato, all'interessato.
4. Nel caso in cui, durante un'ispezione sulle centrali termiche con potenza utile maggiore di 100 kW, si riscontrassero più generatori (con o senza funzionamento "a cascata"), è necessario effettuare la prova fumi per tutti i generatori presenti.

Art. 9 – Tariffe

1. Le tariffe relative al servizio di ispezione sono differenziate per tipologie di impianto e per potenza, secondo quanto riportato nell'Allegato B).
2. Le ispezioni con addebito sono a totale carico del responsabile di impianto che riceverà apposito avviso contenente data, ora dell'ispezione e le modalità di pagamento.
3. In tutti i casi di mancato e/o ritardato pagamento saranno attivate le procedure per il recupero del credito, con interessi e spese a carico del responsabile d'impianto.

Art. 10 – Sanzioni amministrative

1. Le sanzioni sono comminate ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della Legge Regionale n. 19 del 20/04/2015 e sono previste a carico di proprietario, conduttore, amministratore di condominio e terzo responsabile, nonché dell'operatore incaricato del controllo e manutenzione.

Allegato A)

Cadenza del controllo di efficienza energetica e della trasmissione dei rapporti di muniti del segno identificativo (bollino) (articolo 5, comma 1 Legge Regionale 19 del 2015)

Tipologia impianto	Alimentazione	Potenza termica utile ⁽¹⁾ [kW]	Cadenza in anni della trasmissione all'autorità competente	Rapporto di controllo di efficienza energetica
Impianti con generatore di calore a fiamma	Generatori alimentati a combustibile liquido o solido	$10 \leq P \leq 100$	2	Rapporto tipo 1
		$P > 100$	1	
	Generatori alimentati a gas, metano o Gpl ⁽²⁾	$10 \leq P \leq 100$	4	Rapporto tipo 1
		$P > 100$	2	
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore	Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta	$12 \leq P \leq 100$	4	Rapporto tipo 2
		$P \geq 100$	2	
	Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico	$P \geq 12$	4	Rapporto tipo 2
	Pompe di calore ad assorbimento alimentate da energia termica	$P \geq 12$	2	Rapporto tipo 2
Impianti alimentati da teleriscaldamento	Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza	$P > 10$	4	Rapporto tipo 3
Impianti cogenerativi	Microgenerazione	$P_{el} < 50$	4	Rapporto tipo 4
	Unità cogenerative	$P_{el} \geq 50$	2	Rapporto tipo 4
P - Potenza termica utile P _{el} - Potenza elettrica nominale.				
(1) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto. (2) Per gli impianti alimentati a gas metano o GPL aventi potenza utile nominale compresa tra 10 e 100 kW, per i quali la frequenza con cui sono eseguite le operazioni di controllo e manutenzione, di cui all'articolo 4, è uguale o inferiore a 2 anni, è previsto l'invio della dichiarazione di avvenuta manutenzione a metà della cadenza sopra indicata.				

Allegato B)

Costo delle ispezioni in campo con addebito (IVA inclusa)

Generatori di calore a fiamma

Potenza utile nominale complessiva dell'impianto	Contributo in €
Inferiore a 35 kW	80,00
Da 35,1 kW a 116 kW	110,00
Da 116,1 kW a 350 kW	180,00
Superiore a 350 kW	250,00

Altre tipologie d'impianto (macchine frigorifere/pompe di calore, imp. cogenerativi, teleriscaldamento)

Tipologia impianto	Contributo in €
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore aventi potenza utile nominale complessiva da 12 fino a 100 kW	80,00
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore aventi potenza utile nominale complessiva > 100 kW	150,00
Impianti alimentati da teleriscaldamento	80,00
Impianti cogenerativi	300,00

L'addebito come rimborso spese per "mancato appuntamento" è di 30,00 euro.